

fosse coronato Imperadore nell' Anno 915. Ma essendo egli tuttavia Re nel Novembre di esso Anno, come s'ha dal suddetto Documento, e sapendo noi dal Poeta Anonimo delle Lodi di esso Berengario, che la Corona Imperiale gli fu data solamente nel giorno santo di Pasqua, ne viene per conseguenza, che la Coronazione sua seguì nel dì 24. di Marzo dell' Anno 916. L'altra testimonianza s'ha da uno Strumento dell' Anno 1073. di cui tale è il principio: *Dum in Dei nomine extra muras Lucensis Civitatis, in Burgo qui vocatur Sancti Fridiani in casa suleriata Pandolfi filius bo: me: Hugheri, per illius datam licentiam, in judicio resedisset Domna Maçilda Marchionissa hac Ducatrix, filia bo: me: Bonifatii Marchionis, una cum Flaiperto Judice, & Missus Domni Imperatoris ad causas audiendas ac deliberandas &c.* Nel fine il Notajo scrive: *ex jussione superscripte Domne Maçilde, & predicti Flaiperii Judicis, & Missus Domni Imperatoris, seu Judicum amonitione, scripsi.* Notifi come cosa rara, che Flaiperto Giudice s'intitola *Messo* dell'Imperadore; e pure allora Arrigo IV. non era che Re; siccome ancora, che *Matilda* faceva da Padrona, tuttochè fossero vivi tuttavia *Beatrice Duchessa* sua Madre, e *Godefredo Duca* Marito di essa Matilda.

ESSENDO dunque cotanto necessarj al corso retto della Giustizia questi Giudici minori, o vogliam dire Giuriconsulti, e Dottori, abbiamo perciò molte Leggi Longobardiche, nelle quali si prescrive di scegliere a questo ministero persone di molto sapere nelle Leggi di allora, e timorare di Dio. Ecco le parole di Carlo Magno nella Legge 22. *Judices, Advocati, Præpositi, Centenarii, Scabini, quales meliores inveniri possunt, & Deum timentes, constituantur ad sua ministeria exercenda.* Se mai trascurassero i Principi o Ministri d'oggi, allorchè son per dispensar le cariche della Giustizia, se concorra ne i Giuriconsulti la Dote de' buoni costumi: non poco mancherebbero al loro dovere. Lodovico Pio nella Legge 56. così anch'egli parla: *De Judicibus autem, vel Centenariis, atque Tribunis, vel Vicariis, dignum esse censuimus, ut si mali fuerint reperi, de ministerio suo abjiciantur.* Abbiam veduto, che l'esame di costoro era specialmente raccomandato a i *Messi Regali*, che seco portavano la facoltà di rimuovere da gli *Ufizj* le persone indegne. Nè minor premura in ciò fu quella di *Lottario I. Augusto*, il quale ordinò, che per quanto si potesse fossero assunti i Nobili a sì fatto ministero, per la persuasione che questi facciano conto dell'onore, più che le persone vili. *De Judicibus, dic' egli, inquiratur, si Nobiles, & Sapientes, & Deum timentes, constituti sint, & jurent, ut juxta eorum intelligentiam rectum judicent; & pro muneribus, vel humana gratia, justitiam non pervertant, nec differant; & quod judicaverint, sua subscriptione confirmare non dissimulent. Ubi autem tales non sunt, a Missis nostris constituantur, & idem Sacramentum facere cogantur. Quod si viles personæ, & minus idoneæ ad hoc constitutæ sunt ejiciantur.*